SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 1948

(2ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Disposizioni integrative del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, riguardante i ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio » **(N. 174).** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) — *Oratori:* Presidente, Caron *relatore*, De Luca . *Pag.* 5

La riunione ha inizio alle ore 11,35.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bertone, Bosco Giacinto, Braitenberg, Caminiti, Carmagnola, Caron, De Luca, Giua, Longoni, Martini, Mott, Rosati, Roveda, Sapori, Sartori, Tomè.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni integrative del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, riguardante i ruoli organici dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio ». (N. 174). *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. Fa presente che il disegno di legge in discussione mira a colmare una lacuna del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, sistemando una piccola aliquota del personale del Ministero dell'industria e commercio, analogamente a quanto hanno già fatto quasi tutti gli altri Ministeri.

Prego il senatore Caron di voler riferire sul provvedimento, riservandosi di fare qualche osservazione sul provvedimento stesso dopo che avrà parlato il relatore.

CARON, *relatore*. Ricorda che, con decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, venivano stabilite delle norme per la revisione del ruolo organico dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

Sono ora sottoposte all'esame della Commissione, col disegno di legge in discussione, che è stato approvato dalla 1ª Commissione della Camera dei deputati, delle disposizioni integrative che colmano una lacuna del decreto legislativo anzidetto.

Lo scopo della disposizione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge (riduzione di un anno e mezzo dell'anzianità richiesta per la promozione ai gradi superiori, limitatamente ai posti resisi disponibili per effetto dell'ampliamento dei ruoli organici, attuato con il citato decreto legislativo) è, infatti, quello di consentire, con la necessaria immediatezza, e cioè entro il 31 dicembre p. v., la copertura dei posti dei gradi direttivi ed intermedi, posti che rimarrebbero altrimenti scoperti per mancanza di funzionari già promuovibili. Si tratta di un'agevolazione che non comporta alcun onere per l'Erario, ma solo un aumento della efficienza dell'Amministrazione, ed è proprio per questo che un'identica norma figura in tutti i decreti di ampliamento dei ruoli delle altre Amministrazioni dello Stato, ed anche in quelli riguardanti l'ampliamento dei ruoli del Corpo delle miniere e del Servizio metrico (che sono ruoli speciali del Ministero dell'industria e commercio).

L'articolo 2 del disegno di legge è stato suggerito dalla Ragioneria generale dello Stato per limitare la facoltà di partecipazione ai concorsi riservati ai soli avventizi che abbiano almeno un anno di servizio presso le Amministrazioni statali.

Il termine del 31 dicembre 1948 previsto nel citato articolo 1 non può essere prorogato senza ledere gli interessi degli impiegati che aspirano alle promozioni ai gradi VIII del gruppo *A*, IX del gruppo *B* e XI del gruppo *C*, in quanto a tale data scade la proroga della sospensione degli esami per le promozioni ai gradi suddetti, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 248. Gli impiegati del Ministero dell'industria e commercio sarebbero quindi costretti dal 1º gennaio p. v. a sostenere per la promozione la prova degli esami ciò che costituirebbe una palese ingiustizia nei riguardi dei colleghi di pari o minore anzianità, appartenenti ad altre Amministrazioni, che hanno beneficiato dell'ampliamento dell'organico per effetto appunto della riduzione dei termini di anzianità, applicata nei loro confronti. Ma quel che è peggio essi sarebbero trattati diversamente dagli stessi altri impiegati dello stesso Ministero, facenti parte dei ruoli del Corpo delle miniere e del Servizio metrico.

Che non vi sia onere per il Tesoro lo sta a dimostrare il fatto che una prima valutazione è stata già eseguita da parte dello stesso Ministero al momento della emanazione del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867 e successivamente in sede di presentazione del disegno di legge in esame, che l'impegno sull'apposito capitolo del bilancio viene preso in relazione al numero dei posti in organico e che comunque, ove maggiori oneri dovessero avverarsi per le anticipate promozioni, essi sono più che coperti dalla maggiorazione di un decimo dello stanziamento in bilancio al capitolo 1º, maggiorazione portata appunto per tener conto delle eventuali variazioni di spesa per promozioni, scatti di stipendio, nascite di figli ecc.

Per quanto è stato esposto propone l'approvazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Rileva l'inopportunità del sistema invalso di apportare. a brevissima distanza di tempo, mutamenti a norme legislative precedentemente emanate. Non si tratta soltanto di estendere l'applicazione del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867, a impiegati non contemplati nel decreto, ma di sconvolgere anche la norma generale e fondamentale della anzianità occorrente per la promozione a gradi superiori. Tale rilievo è tanto più doveroso in quanto l'abuso di simili provvedimenti pare che si sia esteso in tutti i Ministeri. Ciò non giova al buon ordinamento dell'Amministrazione e non può non essere rilevato dalla Commissione mentre si accinge ad approvare un disegno di legge che appunto da provvedimenti analoghi precedenti riceve la sua maggior giustificazione.

DE LUCA. Pensa che anche il disegno di legge in esame rientri fra quei casi di legislazione *ad hominem* che non sono da approvare. Osserva inoltre che, in conseguenza delle promozioni che avverranno per il provvedimento in discussione, un maggiore onere per l'Erario vi sarà certamente.

CARON, *relatore*. Spiega che, secondo precise informazioni da lui assunte, gli impiegati promuovibili in base al presente disegno di legge sono 1 al grado VI del gruppo *A*, 10 al grado VII del gruppo *A*, 20 al grado VIII del gruppo *A*, 14 al grado XI del gruppo *C*. Quindi 45 in tutto, con un'eccedenza totale mensile, rispetto agli assegni dei gradi inferiori di lire 107.394, che però è più che coperta dalla maggiorazione di un decimo sul capitolo 1º del bilancio dello stesso dicastero. Quindi ciò non costituisce un nuovo onere per lo Stato, come ha precedentemente spiegato.

In ogni modo, pur raccomandando l'approvazione del disegno di legge, si associa alla deplorazione, fatta dal Presidente, del sistema di emanare provvedimenti legislativi non accuratamente elaborati che occorre poi modificare a breve distanza di tempo.

PRESIDENTE. Mette ai voti i tre articoli del disegno di legge e il disegno di legge nel suo complesso.

(*Sono approvati*).

La riunione ha termine alle ore 11,50.